



# COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 - PROVINCIA DI BARI - P.I. 00878940725

## REGOLAMENTO per l'ISTITUZIONE del DIFENSORE CIVICO

APPROVATO CON D.C.C. N.22 DEL 24 MAGGIO 2000  
ESAMINATO DAL CO.RE.CO. CHE NE HA "PRESO ATTO"  
NELLA SEDUTA DEL 05.06.2000 AL N. 1576  
RESO ESECUTIVO IL 05.06.2000  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 10 GIORNI DAL 18.06.2000 AL 07.07.2000  
ENTRATO IN VIGORE IL 08.07.2000

## INDICE

Art. 1 - Elezione e durata in carica.....	Pag. 3
Art. 2 - Incompatibilità, decadenza e revoca.....	” 3
Art. 3 - Indennità di carica.....	” 3
Art. 4 - Organizzazione dell'ufficio.....	” 4
Art. 5 - Sfera di esercizio.....	” 4
Art. 6 - Tipologia degli interventi.....	” 4
Art. 7 - Poteri esercitabili.....	” 5
Art. 8 - Modalità per attivare il difensore civico.....	” 5
Art. 9 - Procedure di intervento.....	” 5
Art. 10 - Rapporti con il difensore civico.....	” 6

**Art. 1.**  
**Elezione e durata in carica**

1. Il Consiglio Comunale, dopo quarantacinque giorni dalla sua elezione, procede alla elezione del difensore civico secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data del giuramento. Il suo mandato è comunque prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che elegge il nuovo difensore civico.

3. La carica di difensore civico è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

4. In caso di vacanza dell'ufficio, il Sindaco provvede, nei quarantacinque giorni successivi, alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo difensore civico.

**Art. 2.**  
**Incompatibilità, decadenza e revoca**

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva.

2. Il difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di venti giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

4. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

**Art. 3.**  
**Indennità di carica**

1. Al difensore civico è assegnata un'indennità da definirsi contestualmente all'atto della nomina.

**Art. 4.**  
**Organizzazione dell'ufficio**

1. L'Amministrazione Comunale, mediante apposito atto, in conformità con quanto disciplinato dallo Statuto, individua la sede e determina la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale.

2. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G..

3. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso.

4. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento contabile.

**Art. 5.**  
**Sfera di esercizio delle funzioni**

1. Il difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti, aziende e società da essa dipendenti.

2. Per organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli periferici.

3. Il difensore civico non può intervenire:

- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
- su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

**Art. 6.**  
**Tipologia degli interventi**

1. Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:

- segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
- sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

2. Al difensore civico sono attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 39, della legge 15-5-1997, n. 127, in materia di controllo degli atti della giunta e del consiglio.

#### **Art. 7. Poteri esercitabili**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'amministrazione e convocare dipendenti.

2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.

3. Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

#### **Art. 8. Modalità per attivare il difensore civico**

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti, in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione Comunale né al difensore civico.

3. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare l'eventuale non ammissibilità delle richieste.

#### **Art. 9. Procedure di intervento**

1. A seguito dalla richiesta di intervento di cui al precedente articolo 8, il difensore civico sollecita il responsabile del procedimento affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco, all'Assessore competente o al responsabile dell'ufficio del servizio.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto a relazionare al difensore civico sulla situazione della pratica; questi, in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione per la conclusione del procedimento ai sensi della L. 7-8-1990, n. 241, assegnerà al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia all'interessato.

3. Trascorso il termine assegnato, il difensore civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e l'Assessore competente e potrà proporre l'avvio dell'azione disciplinare, ai sensi del precedente articolo 6, comma 2.

4. In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il difensore civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria, così come previsto dal precedente articolo 6, comma

#### **Art. 10.**

#### **Rapporti con il difensore civico**

1. Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.